

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

178 / 2021 del 30/04/2021

Oggetto: CONVENZIONE TRA AREU, COMUNE DI MILANO E ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI TRASPORTO DEL PERSONALE MEDICO AFFERENTE AL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA AREU, COMUNE DI MILANO E ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI TRASPORTO DEL PERSONALE MEDICO AFFERENTE AL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE

vista la seguente proposta di deliberazione n. 272/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 33/2009 (così come modificata dalla L.R. 23/2015, nonché dalla L.R.22/2019 di costituzione dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza, con attuazione della stessa con DGR 2701/2019 e DGR 4078/2020) AREU è chiamata a garantire su tutto il territorio regionale, anche mediante collaborazione con altri soggetti, lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza-urgenza extraospedaliera, il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti e emoderivati, il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici come disciplinati dalla Regione anche finalizzati al rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure, nonché l'operatività del servizio Numero Unico Emergenza (NUE) 112 sul territorio lombardo e, in ottemperanza alla relativa direttiva europea, l'attivazione, secondo le indicazioni regionali e in collaborazione con le ATS competenti, del numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117). Svolge, inoltre, supporto tecnico-specialistico nei confronti della Giunta regionale e funzioni di referente tecnico regionale nei confronti dei referenti tecnici delle altre Regioni, pubbliche amministrazioni e Ministero della Salute;

VISTO che, con D.G.R. n. 7771 del 18 gennaio 2018 "Determinazioni in merito alla gestione in capo ad AREU dei trasporti sanitari semplici – dializzati, dei trasporti sanitari e della Centrale Operativa Integrata (COI)", la Regione Lombardia ha affidato ad AREU la graduale presa in carico del coordinamento dei servizi, quale unico interlocutore regionale, di Continuità Assistenziale e di avvio dell'operatività del Numero unico europeo a valenza sociale per le cure mediche non urgenti 116117;

RICHIAMATE:

- la L. 24 marzo 2012 n. 27, che ha inserito all'art. 2 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 il comma 3 bis, il quale dispone che "è consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio";
- la L.R. 4 aprile 2012. n. 6 "Disciplina del settore dei trasporti" con la quale la Regione Lombardia ha avviato un percorso di riassetto del settore dei Trasporti Pubblici Locali improntato allo sviluppo di un servizio più rispondente alle esigenze di mobilità, al miglioramento della qualità, al perseguimento della sostenibilità e al miglioramento del sistema;
- la D.G.R. X/1602 del 04 aprile 2014 con il quale la Regione ha approvato il Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi, il quale prevede che le autovetture in servizio taxi possono essere impiegate per

l'espletamento dei servizi "sussidiari o integrativi dei servizi di linea", secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 422/97, con le modalità previste da apposito provvedimento della Giunta regionale di concerto con gli enti competenti;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RICHIAMATA la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

DATO ATTO che, con delibera AREU n. 360 del 07.11.2019, acquisita la disponibilità del Comune di Milano - Direzione Mobilità e Trasporti di farsi promotore dell'iniziativa e di porsi come interlocutore nei confronti delle Centrali Radio Taxi di Milano, erogatrici del servizio, al fine di avviare sperimentalmente l'impiego dei taxi (limitatamente al territorio cittadino) per il trasporto dei medici di Continuità Assistenziale presso i domicili dei pazienti, e considerato altresì l'interesse raccolto da parte dell'ATS Città Metropolitana di Milano, per il servizio di trasporto dei medici di Continuità Assistenziale, è stata autorizzata la sottoscrizione della convenzione per la gestione integrata del personale medico afferente al servizio di Continuità Assistenziale con decorrenza di un anno dalla sottoscrizione, avvenuta il 10.10.2019;

CONSIDERATO che, a conclusione dell'anno di sperimentazione del servizio, le Parti hanno manifestato la propria disponibilità al rinnovo del rapporto di collaborazione sino al 31.12.2022, con esclusione del tacito rinnovo e fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi tra le Parti stesse a fare data dal 11.10.2020 (nota di ATS CITTA METROPOLITANA MILANO di cui prot. AREU 2021/4535 del 10.03.2021);

PRESO ATTO che, tra le finalità istituzionali delle Parti contraenti la presente convenzione, rientra l'attivazione di politiche e strumenti finalizzati a un efficientamento delle condizioni di assistenza rivolte ai cittadini che necessitano di Servizi strumentali all'assistenza sanitaria e, inoltre, che l'analisi e la verifica dei risultati ottenuti in termini di benefici e costi nel periodo di sperimentazione ha dato esito positivo;

DATO ATTO che AREU garantisce, nell'ambito della predetta convenzione, la gestione centralizzata delle richieste di trasporto dei Medici di Continuità Assistenziale e la distribuzione, in modo uniforme, delle chiamate verso le Centrali incaricate del servizio taxi, seguendo procedure operative predisposte e condivise con l'ATS, nonché la verifica finale delle tratte prima dell'emissione della fattura;

PRECISATO che la convenzione oggetto del presente provvedimento non comporta oneri per AREU, e che tutti i costi derivanti dall'erogazione del servizio sono a carico dell'ATS in quanto titolare del Servizio sopra citato;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il testo di convenzione, allegato

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra AREU, Comune di Milano e ATS Città Metropolitana di Milano, avente a oggetto la gestione integrata dei servizi di trasporto del personale medico afferente al servizio di Continuità Assistenziale;

2. di prendere atto che la predetta convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione e sino al 31.12.2022, con esclusione del tacito rinnovo e fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi tra le parti a fare data dal 11.10.2020;
3. di dare atto che AREU garantisce, nell'ambito della convenzione, la gestione centralizzata delle richieste di trasporto dei Medici, la distribuzione, in modo uniforme, delle chiamate verso le Centrali incaricate del servizio taxi, seguendo procedure operative predisposte e condivise con l'ATS, nonché la verifica finale delle tratte prima dell'emissione della fattura;
4. di dare atto che la predetta convenzione viene sottoscritta ai sensi:
 - o dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 - o della L.R. 27 dicembre 2006 n. 30 che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
5. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia, e che tutti i costi derivanti dall'erogazione del servizio sono a carico dell'ATS, titolare del Servizio;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONVENZIONE TRA AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA, ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO ED IL COMUNE DI MILANO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI TRASPORTO DEL PERSONALE MEDICO AFFERENTE AL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

Imposta di bollo di Euro ,64,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 23923/2016 del 05.02.2016 dell' Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 5

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito AREU), con sede legale in Milano Viale Monza 223, C.F./P. IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Agenzia di Tutela della Salute Città Metropolitana di Milano (di seguito denominata ATS), con sede in Milano, Corso Italia n. 52, C.F./P.IVA 09320520969, in atto rappresentata dal Dott. Walter Bergamaschi, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Comune di Milano (di seguito denominata COMUNE), con sede in Milano Piazza della Scala, 2 C.F. e P. IVA 01199250158, in atto rappresentato dalla dott.ssa Elena Sala, Direttore pro tempore della Direzione Area Trasporti e Sosta;

Di seguito AREU, ATS e COMUNE verranno congiuntamente definite le Parti;

PREMESSO CHE:

- l' Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è stata istituita dalla Regione Lombardia con L.R. n. 32 del 12 dicembre 2007 "Istituzione dell' Azienda Regionale dell' Emergenza Urgenza, successivamente abrogata e sostituita dalla L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 "Testo unico delle

leggi regionali in materia di sanità" e, quindi, dalla L.R. n. 23 del 11 agosto

2015 "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I

e al Titolo II della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009";

- l'AREU, ai sensi della L.R. n. 33/2009 e s.m.i., è chiamata a garantire sul territorio della Regione Lombardia, anche mediante la collaborazione con altri soggetti, le seguenti attività:

- l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio dell'attività di emergenza-urgenza extraospedaliera (118);

- il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati;

- il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti;

- l'operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 112 sul territorio lombardo e, in ottemperanza alla relativa direttiva europea;

- il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici come disciplinati dalla Regione anche finalizzati al rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure;

- l'attivazione, secondo le indicazioni regionali e in collaborazione con le ATS competenti, del numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117).

- la sopracitata Azienda è, inoltre, chiamata a svolgere le seguenti attività delegate:

- supporto tecnico-specialistico nei confronti della Giunta regionale;

- funzioni di referente tecnico regionale nei confronti dei referenti tecnici delle altre Regioni, pubbliche amministrazioni e nei confronti del

Ministero della Salute;

- attività di coordinamento definita nei rapporti convenzionali con gli altri enti del servizio sanitario regionale, esercitando una funzione di indirizzo e monitoraggio;
- promozione del coinvolgimento dei soggetti del terzo settore in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;

- AREU ha il compito di coordinare in Regione Lombardia lo svolgimento e il coordinamento intraregionale ed interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza ed urgenza extraospedaliera;

- Come previsto dalla LR 22/2019 ("Seconda Legge di revisione normativa ordinamentale") e dalle DGR XI/2701/2019 ("Costituzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) e DGR XI/4078 ("Determinazione in ordine all'attuazione dell'articolo 11 della Legge Regionale n.22/2019-Costituzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza"), a fare data dal 01.01.2021 è costituita l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i rapporti di lavoro e la titolarità di beni patrimoniali in capo all'Azienda Regionale Emergenza Urgenza;

- l'ATS è stata istituita con la Legge Regionale n. 23/2015 allo scopo di garantire il governo della rete sanitaria e sociosanitaria nel proprio ambito territoriale, favorendo l'integrazione della rete di erogazione con la rete sociale del territorio;

- con il soprarichiamato intervento legislativo è stato assegnato all'ATS il governo dell'assistenza primaria, che comprende il Servizio di Continuità

Assistenziale;

- la Regione Lombardia con D.G.R. n. 7771 del 18 gennaio 2018 "Determinazioni in merito alla gestione in capo ad AREU dei trasporti sanitari semplici – dializzati, dei trasporti sanitari e della Centrale Operativa Integrata (COI)" ha affidato ad AREU la graduale presa in carico del coordinamento dei Servizi, quale unico interlocutore regionale, di Continuità Assistenziale e di avvio dell'operatività del Numero Europeo a valenza sociale 116-117;
- la legge 15 gennaio 1992, n. 21 costituisce la Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- il D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii. ha individuato il Trasporto Pubblico Locale (in breve TPL) tra le funzioni e i compiti che sono conferiti alle Regioni ed agli Enti Locali;
- nel sopracitato provvedimento normativo, art. 6, vengono "delegati alle regioni i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale";
- la L. 24 marzo 2012, n.27 prevede l'introduzione, dopo l'art. 2 della legge 15 gennaio 1992, dell' 3-bis: "E' consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio";
- con la Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 "Disciplina del settore dei trasporti", Regione Lombardia ha avviato un percorso di riassetto del settore del TPL improntato ai seguenti obiettivi:

- sviluppo di un servizio di trasporti integrato più rispondente alle esigenze di mobilità;
- miglioramento della qualità dei servizi;
- perseguimento della sostenibilità economica del sistema;
- miglioramento del governo del sistema del trasporto pubblico;

- con deliberazione n. X/1602 della seduta del 04/04/2014 Regione Lombardia ha approvato il Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale del servizio taxi, in attuazione delle previsioni dell'art.28 della Legge regionale 4 aprile 2012, n. 6;

- nell'ambito dell'art. 4 del soprarichiamato Regolamento è previsto che le autovetture in servizio taxi possano essere impiegate per l'espletamento dei servizi "sussidiari o integrativi dei servizi di linea", secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 422/97, con le modalità previste da apposito provvedimento della Giunta Regionale di concerto con gli Enti competenti;

- la Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012, contempla, all'art. 28, comma 5, lettera f), la possibilità di previsione di eventuali servizi sperimentali per i taxi;

- le Parti sono da sempre attente nell'attivazione di politiche e di strumenti finalizzati ad un efficientamento delle generali condizioni di assistenza rivolte ai cittadini che necessitano del Servizio di Trasporto Sanitario, in quanto riconducibili alle fasce deboli;

- l'Amministrazione Comunale si è fatta promotrice dell'iniziativa e primo interlocutore nei confronti delle Centrali Radio Taxi di Milano, al fine di avviare sperimentalmente l'impiego del taxi per il servizio di trasporto dei Medici del Servizio di Continuità Assistenziale presso i domicili dei pazienti

che necessitano del relativo servizio;

- le Parti, hanno sviluppato, con la partecipazione e condivisione dei RadioTaxi, un progetto, attivato in via sperimentale, per la durata di un anno, sul territorio cittadino, finalizzato a efficientare e razionalizzare il trasporto dei Medici del Servizio di Continuità Assistenziale presso i domicili dei pazienti che necessitano del relativo servizio;

- Con deliberazione n. 1590 del 30.09.2019 la Giunta comunale di Milano ha approvato le linee di indirizzo per l'avvio di detta sperimentazione;

- Con la determinazione dirigenziale del Direttore dell'Area Trasporti e Sosta del Comune di Milano n. 4205 del 1.10.2019 è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

- Le parti hanno quindi sottoscritto apposita convenzione in data 11/10/2019, conservata agli atti, per la gestione integrata dei servizi di trasporto del personale medico afferente al servizio di Continuità Assistenziale di ATS di Milano, avente durata di un anno;

- Visto l'esito positivo del sopracitato progetto sperimentale, le parti concordano circa la necessità di proseguire la collaborazione di che trattasi per un ulteriore periodo a decorrere dal 11/10/2020 al 31/12/2022, alle stesse condizioni giuridico economiche della convenzione conclusasi il 10/10/2020;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

AREU, ATS di Milano ed il Comune di Milano (Direzione Mobilità e Trasporti) si

impegnano al rispetto della presente Convenzione finalizzata a garantire, tramite l'impiego del servizio taxi di Milano e limitatamente al territorio del Comune di Milano, il trasporto dei Medici del Servizio di Continuità Assistenziale presso i domicili dei pazienti che necessitano del relativo servizio.

Le finalità della presente convenzione mirano:

- alla riduzione dei costi del trasporto dei medici a beneficio dell'utente finale del servizio sanitario pubblico, garantendo al contempo un elevato standard;
- alla promozione e all'efficientamento della mobilità cittadina, contenendo il rapporto autoveicoli/abitanti e l'emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera (la flotta taxi esistente consta per circa il 60% di auto ibride);
- alla divulgazione alla cittadinanza delle opportunità connesse alla cooperazione tra Istituzioni Pubbliche e Organismi di natura privatistica nella realizzazione convergente delle rispettive finalità.

Articolo 3 - Obblighi di AREU

AREU garantisce:

- la gestione centralizzata delle richieste di trasporto dei Medici della Continuità Assistenziale, tramite l'integrazione tra le centrali di assistenza sanitaria e le centrali operanti in altri settori del Comune, mediante comunicazioni rapide, integre e tracciabili, affidate alla propria Centrale Operativa Integrata (COI), nonché attraverso la sicura e rapida attivazione e trasmissione della richiesta alla Centrale di coordinamento del Servizio di taxi operante sul territorio del Comune di Milano;
- la distribuzione in modo uniforme delle chiamate verso le Centrali

incaricate del servizio taxi, fino all'eventuale attivazione di una piattaforma digitale centralizzata da parte del Comune;

- la verifica delle tratte effettuate prima dell'emissione della fattura, nei termini e modalità oggetto della presente convenzione, per i conseguenti adempimenti di carattere economico;
- la promozione di iniziative e di azioni finalizzate al miglioramento dei veicoli della propria flotta in materia di abbattimento del livello di missioni;
- la tempestiva acquisizione di ogni segnalazione di anomalia o criticità che può evidenziarsi anche in fase di analisi e riesame della procedura, a seguito di specifica indicazione da parte delle Centrali incaricate del servizio taxi coinvolte.

Articolo 4 - Obblighi ATS di Milano

ATS garantisce:

- il preciso e puntuale svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Servizio di Continuità Assistenziale assicurando che i medici del servizio stesso possano svolgere la loro attività giungendo al domicilio del paziente con tempistiche contenute attraverso l'utilizzo delle Centrali incaricate del servizio taxi;
- che i Medici dedicati al servizio di Continuità Assistenziale effettuino la richiesta di trasporto alla Centrale Operativa Integrata di AREU seguendo le procedure operative che vengono predisposte e condivise con successivi atti;
- di effettuare, dopo le verifiche realizzate da AREU, la liquidazione, secondo le modalità definite nel successivo art. 7, delle fatture pervenute dalle Centrali incaricate del servizio taxi coinvolte mensilmente per il

trasporto dei medici del Servizio di continuità assistenziale;

- la promozione di iniziative e di azioni finalizzate al miglioramento dei veicoli della flotta del Comune di Milano in materia di abbattimento del livello di emissioni.

Articolo 5 - Obblighi Comune di Milano

Il Comune di Milano:

- si impegna ad essere parte attiva nel favorire presso la flotta di taxi presenti sul territorio cittadino la promozione dei servizi oggetto della presente Convenzione;
- si impegna a promuovere e proseguire il dialogo e la condivisione delle finalità e delle modalità operative del progetto, presso gli Organismi di categoria;
- nell'ambito della propria competenza si impegna a monitorare il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori afferenti al servizio taxi;
- promuove adeguata campagna informativa in merito alle attività del progetto oggetto del presente atto.

Articolo 6 - Durata

Atteso l'esito positivo della sperimentazione di cui in premessa, Il presente accordo ha durata dalla data di sottoscrizione e sino al 31/12/2022, con esclusione del tacito rinnovo e fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi tra le parti a fare data dal 11.10.2020.

Ove ne ricorrano i presupposti, la convenzione potrà essere rinegoziata o rinnovata previo accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Si rinvia al successivo art. 9 per le ipotesi di risoluzione e di recesso prima della

scadenza naturale del termine.

Artico 7 - Oneri e costi

I costi derivanti dalla presente convenzione sono a carico di ATS Milano in quanto titolare del Servizio di Continuità Assistenziale.

L'ATS Milano si impegna a liquidare, entro 45 giorni dalla data di presentazione della documentazione contabile, gli importi delle fatture trasmesse dalle Centrali incaricate del servizio taxi, preventivamente verificati da AREU nell'ambito dei propri specifici impegni.

L'importo della corsa verrà determinato dal tassametro, sarà comunque contenuto nel limite di 50 euro.

Con la stipula della presente convenzione, le Parti si impegnano ad adempiere al dettame della legge inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari e alla fatturazione elettronica.

Articolo 8 – Referenti

Per i rapporti con ATS Milano e Comune di Milano, tramite gli uffici competenti indicati nel presente atto, AREU individua, quale referente, la dott.ssa Elena Sala Dirigente Responsabile dell'Area Trasporti e Sosta

Per i rapporti con AREU e Comune di Milano, tramite gli uffici competenti, ATS Milano individua, quale referente, il Direttore del Dipartimento Cure Primarie dott. Galdino Cassavia,

Per i rapporti con ATS Milano e AREU, tramite gli uffici competenti indicati nel presente atto, Comune di Milano individua, quale referente, la dott.ssa Elena Sala Dirigente Responsabile dell'Area Trasporti e Sosta.

Articolo 9 - Recesso delle Parti

Le Parti possono recedere dalla Convenzione prima del termine indicato

all'art. 6 in qualsiasi momento con preavviso di mesi 3 (tre), comunicando la volontà per PEC agli altri soggetti sottoscrittori.

Articolo 10 -Trattamento dei dati

Le Parti, ai fini del trattamento di dati personali relativi alla presente Convenzione, garantiscono il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 11 - Piano prevenzione della corruzione e codice di comportamento

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni della presente convenzione, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Articolo 12- Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente convenzione, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 14 – Modifiche alla convenzione

Qualsiasi modifica che le Parti concorderanno di apportare al testo della presente convenzione dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti stesse e ne costituirà atto aggiuntivo.

Articolo 15 – Conformità atto

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del CAD - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii., e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo (art. 2 dell'Allegato A - tariffa Parte I^A del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.), pari ad euro 64,00 (per un totale di n. 13 pagine), graverà sulle parti in pari misura e sarà assolta in modo virtuale da ATS Milano, giusta Aut. N. 23923/2016 del 05/02/2016, che provvederà a richiedere alle altre parti il rimborso della quota di spettanza.

Art. 13 Norme finali

Per quanto non diversamente disposto e concordato, i rapporti reciproci saranno regolati dalle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento giuridico generale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, data dell'ultima sottoscrizione.

Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano

il Direttore Generale

dott. Walter Bergamaschi

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

il Direttore Generale

dott. Alberto Zoli

Comune di Milano

Direzione Area Trasporti e Sosta

dott.ssa Elena Sala

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005

n. 82 e ss.mm.ii. .